



## ***REGOLAMENTO ORGANICO***

## **TITOLO I - SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI, PERSONE**

### **CAPO I – SOCIETÀ'**

#### **Art. 1 – Società ed Associazioni sportive**

- 1. Le società, le associazioni che intendono praticare il gioco del flag e football americano nell'ambito della IAAFL devono essere affiliati a AICS.*
- 2. Le persone interessate a praticare il Flag e Football Americano non associate a società devono iscriversi personalmente a IAAFL asd nei modi convenuti.*

#### **Art. 2 - Affiliazione e riaffiliazione**

- 1. Possono affiliarsi a AICS/IAAFL le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le singole persone nel rispetto di quanto previsto dall'art. 90 Legge 289/02 e successive modifiche, non aventi fini di lucro ed aventi per scopo l'esercizio e la propaganda del gioco del flag e football americano. Possono, altresì, affiliarsi alla IAAFL Gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco e del C.U.S.I.*
- 2. Possono essere affiliate anche sezioni di società esplicanti più attività sportive purché costituite in forma autonoma e rette secondo le disposizioni statutarie e regolamentari della IAAFL, nonché gli Enti Scolastici.*
- 3. Sono riconosciuti come Enti Scolastici quelle Società rappresentanti le scuole di appartenenza i cui tesserati giocatori siano atleti del centro sportivo scolastico della scuola stessa.*
- 4. Hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei soggetti affiliati, ed in particolare:*
  - a. la denominazione sociale dovrà essere la stessa della scuola, istituto o plesso scolastico;*
  - b. la domanda di affiliazione/riaffiliazione dovrà riportare il timbro con la denominazione dell'Ente Scolastico;*
  - c. possono partecipare, oltre alle attività scolastiche, anche all'attività IAAFL.*
- 5. Per ottenere l'affiliazione occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo IAAFL, redatta su appositi moduli.*
  - a. atto costitutivo e statuto sociale redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 90 Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni; indicazione della sede sociale e di ogni eventuale altro recapito (fax, indirizzo, e-mail) per le comunicazioni ufficiali;*
  - b. elencazione dei componenti il consiglio direttivo per i quali va richiesto il tesseramento o il rinnovo dello stesso, con l'indicazione dei rispettivi indirizzi e cariche sociali, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione medesima;*
  - c. elenco dei soci.*
- 6. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, il quale dovrà contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento del soggetto affiliato alla clausola compromissoria prevista dall'art. 51 dello Statuto.*
- 7. La domanda deve essere inviata, unitamente alla tassa di affiliazione al Consiglio Direttivo IAAFL.*
- 8. Il Consiglio Direttivo IAAFL delibera in merito e, in caso di accoglimento, restituisce una copia della domanda e dei documenti allegati alla Società; l'affiliazione decorre dalla data di tale delibera.*
- 9. Ogni anno sportivo, entro il 31 dicembre, i soggetti affiliati devono presentare domanda di riaffiliazione corredata dalla prevista tassa nonché dai documenti di cui alle lettere b), c), pena la cessazione di appartenenza alla IAAFL.*
- 10. Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.*

#### **Art. 3 - Rappresentanza – Denominazione – Cambio di denominazione - Sede**

- 1. Lo statuto sociale prevede l'organo cui è attribuita la rappresentanza del soggetto affiliato.*
- 2. Ogni soggetto affiliato deve assumere una denominazione diversa e non confondibile con quella di altro soggetto affiliato.*
- 3. I soggetti affiliati non possono assumere denominazione di partiti politici o di associazioni sindacali.*

4. I soggetti affiliati che intendono cambiare denominazione devono farne richiesta al Consiglio Direttivo IAAFL rimettendo copia della relativa delibera dei competenti organi sociali.

5. Del cambio di denominazione deve essere data apposita comunicazione al CONI per le opportune variazioni da apportare nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

6. Ogni cambiamento relativo alla sede, anche ai fini della opponibilità, deve essere prontamente comunicato alla IAAFL, entro 30 giorni dalla variazione.

7. Il trasferimento della sede del soggetto affiliato in provincia diversa da quello della prima affiliazione, salva motivata deroga da parte del Consiglio Direttivo IAAFL, determina oltre gli effetti previsti dall'art. 36, 2° comma lett. d), la perdita dei titoli sportivi.

#### **Art. 4 - Titolo sportivo - fusioni fra soggetti affiliati e cessione**

1. Il titolo sportivo costituisce l'insieme delle condizioni regolamentari che permettono ai soggetti affiliati l'iscrizione e la partecipazione ad un campionato ad iscrizione limitata, laddove concorrono tutti i requisiti previsti dalle norme IAAFL.

2. Il diritto di partecipare ad un determinato campionato è riconosciuto unicamente nell'ambito dell'ordinamento sportivo e l'accettazione dell'iscrizione della società sportiva al campionato è di esclusiva competenza della IAAFL.

3. La Società cui è attribuito il diritto di partecipare ad un campionato nazionale ad iscrizione limitata con la sua prima squadra, ha la facoltà di rinunciare alla iscrizione al campionato, richiedendo contestualmente l'iscrizione ad un campionato di categoria inferiore, purché tale facoltà sia esercitata, a pena di decadenza, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo IAAFL per l'iscrizione al campionato. Tale rinuncia non determina effetti regolamentari in materia di vincolo sportivo.

4. La fusione tra soggetti affiliati diversi può avvenire alle seguenti condizioni:

a. i soggetti affiliati devono aver sede nella stessa provincia o in province immediatamente limitrofe. Si dovrà tenere conto della vicinorietà degli affiliati, nonché del campionato o girone del campionato al quale gli stessi possono partecipare;

b. i soggetti affiliati che intendono fondersi tra loro devono, entro la data del 20 giugno di ogni anno, darne comunicazione al medesimo rimettendo copia delle deliberazioni dei rispettivi organi sociali, nonché lo Statuto e l'atto costitutivo della società che sorge dalla fusione, salvo che la fusione avvenga per incorporazione;

c. detti soggetti affiliati devono essere in regola con i pagamenti verso la IAAFL ed i suoi Organi, nonché debbono aver totalmente adempiuto alle obbligazioni a loro carico nascenti da lodi arbitrali resi in procedure sorte in applicazione della clausola compromissoria in sede IAAFL;

d. ove la fusione avvenga per incorporazione, l'incorporante conserva integralmente la propria posizione sportiva, mentre la società incorporata perde integralmente la propria posizione sportiva;

e. ove la fusione avvenga mediante la costituzione di un nuovo soggetto affiliato, questo acquisisce l'anzianità di affiliazione del soggetto affiliato per primo ed i diritti sportivi del meglio classificato nell'ultimo campionato;

f. la fusione diventerà operativa solo dopo la delibera di approvazione, che interverrà entro sessanta giorni dalla data della richiesta e, comunque, prima dell'inizio dell'attività agonistica, da parte del Consiglio Direttivo IAAFL;

g. non è in nessun caso consentita la fusione tra un soggetto affiliato ed un ente Scolastico;

h. delle fusioni e incorporazioni deve essere data apposita comunicazione al CONI per le opportune variazioni da apportare al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

5. Il Consiglio Direttivo IAAFL può autorizzare la cessione del titolo sportivo alle seguenti condizioni:

a. che la cessione sia a titolo totalmente gratuito;

b. che il soggetto affiliato cedente deve essere in regola con i pagamenti verso la IAAFL ed i suoi Organi, nonché

*debba aver totalmente adempiuto alle obbligazioni a suo carico nascenti da lodi arbitrali resi in procedure sorte in applicazione della clausola compromissoria in sede IAAFL;*

*c. che la cessione sia incondizionata e permetta l'integrale subentro del soggetto cessionario nella posizione sportiva del soggetto affiliato cedente, in relazione a tutte le attività svolte, nonché in ogni sua posizione attiva e passiva nei confronti di soggetti affiliati, tesserati e dei terzi;*

*d. che i soggetti affiliati devono aver sede nella stessa provincia o in province limitrofe, o, salva motivata deroga da parte del Consiglio Direttivo IAAFL, facente parte della medesima regione o regione limitrofa;*

*e. che il soggetto affiliato che intende cedere il titolo sportivo deve darne comunicazione alla IAAFL, entro la data del 20 giugno di ogni anno, rimettendo copia delle deliberazioni dei rispettivi organi sociali, nonché lo Statuto e l'atto costitutivo della società;*

*f. In deroga a quanto previsto sub lettera c) il Consiglio Direttivo IAAFL, esclusivamente nel caso in cui il soggetto affiliato cedente intenda continuare, nel luogo ove ha sede la Società, la sola attività giovanile, può autorizzare, con l'assenso esplicito del cessionario, la cessione del titolo sportivo limitatamente alle condizioni regolamentari che consentono l'iscrizione al campionato della prima squadra. In tal caso, così come nel caso in cui il soggetto affiliato cedente si riaffili, il soggetto affiliato cedente e cessionario sono solidalmente responsabili nei confronti di soggetti affiliati, tesserati e dei terzi per ogni posizione passiva maturata dal soggetto cedente prima della cessione.*

*6. La cessione del titolo sportivo deve essere sottoposta alla approvazione del Consiglio Direttivo IAAFL entro il 20 giugno di ogni anno.*

*7. Non è ammessa la cessione di titolo sportivo da parte soggetto affiliato che abbia diritto di iscriversi, con la sua prima squadra, a campionati ad iscrizione non limitata. Non è altresì ammessa la cessione del titolo sportivo diverso da quello spettante al soggetto affiliato in relazione alla sua prima squadra.*

*8. In caso di radiazione, di insolvenza nei confronti della IAAFL, di scioglimento o fallimento della società, di estromissione dai campionati IAAFL per ritiro o per motivi regolamentari o disciplinari, la IAAFL potrà attribuire il titolo sportivo ad altra società sportiva appartenente alla stessa provincia o ad altra società sportiva facente parte della medesima regione o regione limitrofa tenuto conto, in relazione alla categoria del titolo sportivo da assegnare:*

*a. della anzianità di iscrizione delle società;*

*b. del numero delle squadre iscritte dalle società nei campionati in ciascuna stagione sportiva, nelle tre precedenti;*

*c. dai risultati sportivi conseguiti nelle tre stagioni sportive precedenti;*

*d. della disponibilità di strutture sportive.*

*9. Nelle ipotesi di cui al comma 8 del presente articolo i giocatori sono svincolati di diritto dalle società di appartenenza.*

#### **Art. 5 - Diritti e doveri**

*1. Lo Statuto ed il presente Regolamento determinano i diritti ed i doveri dei soggetti affiliati.*

*2. Esse hanno il diritto di esercitare liberamente le proprie attività istituzionali, nei limiti delle norme IAAFL e nel rispetto dell'uguale diritto degli altri soggetti affiliati.*

*3. Sono, peraltro, tenute ad osservare le deliberazioni e le decisioni adottate dagli Organi IAAFL ed inoltre devono:*

*a. essere rette da consigli direttivi eletti secondo le norme dei rispettivi statuti;*

*b. comunicare alla Segreteria IAAFL ogni variazione della sede sociale e di eventuali altri recapiti per le comunicazioni ufficiali;*

*c. comunicare al Consiglio Direttivo IAAFL, entro i dieci giorni successivi alla delibera, ogni modifica dello statuto sociale, della composizione del consiglio direttivo e delle cariche sociali, nonché la deliberazione di scioglimento, allegando copia dei relativi atti;*

- d. estinguere ogni pendenza finanziaria verso la IAAFL e gli altri soggetti affiliati;
- e. provvedere al tesseramento dei soggetti come da Statuto;
- f. assicurare collaborazione agli Organi, Strutture e Dirigenti IAAFL;
- g. notificare, immediatamente, ai propri associati le sanzioni punitive adottate a carico degli stessi dagli Organi IAAFL competenti e curare nonché vigilare sulla conseguente corretta esecuzione.

4. Ai fini della attribuzione dei voti maturati per ciascuna stagione sportiva dal soggetto affiliato per la partecipazione alle assemblee generali o regionali, la Segreteria IAAFL, terminata la stagione sportiva e non oltre il termine del 31 dicembre, comunica a ciascun soggetto affiliato il computo dei voti in essa maturati ed allo stesso attribuiti.

5. Entro trenta giorni dalla data di invio della comunicazione il soggetto affiliato potrà far pervenire proprie osservazioni scritte alla Segreteria, che provvederà in merito.

6. Scaduto il termine di cui sopra e recepite o meno le osservazioni ricevute, l'elenco dei voti attribuiti a soggetto affiliato è sottoposto alla approvazione del Consiglio Direttivo IAAFL.

7. Il soggetto affiliato ha diritto alla impugnazione della relativa delibera nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia, avanti la Corte IAAFL di prima istanza.

8. In difetto di impugnazione l'attribuzione dei voti ad ogni singolo soggetto affiliato deve intendersi definitiva.

## **CAPO II – ASSOCIAZIONE TRA SOGGETTI AFFILIATI, ASSOCIAZIONI - LEGHE**

### **Art. 6 - Associazioni di soggetti affiliati - Costituzione**

1. I soggetti affiliati alla IAAFL, per il conseguimento di scopi e la tutela di interessi specifici, funzionali al raggiungimento di finalità anche IAAFL, nonché per svolgere le funzioni propositive e consultive di cui allo Statuto possono costituirsi in leghe che, ai fini del riconoscimento da parte del Consiglio Direttivo IAAFL, devono essere rappresentative di almeno i 4/5 dei soggetti affiliati della rispettiva categoria.

### **Art. 7 - Riconoscimento: Requisiti**

1. Con la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento e sottoscritta dal legale rappresentante, le Leghe devono:

- a. documentare, attraverso l'atto costitutivo, di rappresentare i 4/5 dei soggetti affiliati della rispettiva categoria;
- b. produrre un proprio Statuto, le cui clausole non contrastino con la normativa IAAFL ed escludano qualsiasi possibilità di rappresentanza o di attività internazionale, se non espressamente autorizzata dal Consiglio Direttivo IAAFL o da questi delegata;
- c. produrre l'elenco dei componenti il consiglio direttivo per i quali va richiesto il tesseramento, da rinnovarsi annualmente, con l'indicazione dei rispettivi indirizzi e cariche sociali, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione medesima;
- d. dimostrare di essere dotate di una struttura organizzativa che dia garanzia di affidabilità, stabilità ed autonomia finanziaria;
- e. dichiarare di accettare le delibere IAAFL e di impegnarsi a non svolgere alcuna attività che possa comportare, anche solo indirettamente, un pregiudizio per la IAAFL.

### **Art. 8 -Riconoscimento: effetti**

1. Il riconoscimento comporta:

- a. la possibilità di stipulare apposite convenzioni nelle quali siano disciplinate e individuate le funzioni attribuite alle Leghe;
- b. la possibilità delle Leghe di svolgere oltre che funzioni propositive e consultive, anche funzioni organizzative della attività delle rispettive categorie;
- c. la possibilità di ricevere dalla IAAFL un contributo finanziario con vincolo di destinazione e con l'obbligo del rendiconto;

d. la vigilanza da parte della IAAFFL ai sensi dello Statuto.

2. Il riconoscimento ha effetto dalla data della relativa delibera e deve essere revocato, quando viene meno anche soltanto uno dei requisiti di cui all'art. 7.

3. Prima di deliberare la revoca, il Consiglio Direttivo IAAFFL può, comunque, concedere un termine entro il quale l'associazione deve regolarizzare la propria posizione.

4. Il Consiglio Direttivo IAAFFL può, altresì, revocare il riconoscimento, stabilendo anche la data di cessazione degli effetti, che può essere dalla data della delibera o dalla data in cui si è verificata la causa che ha determinato la revoca, quando il suo permanere contrasti con le esigenze della IAAFFL

#### **Art. 9 – Diritti televisivi**

1. I diritti televisivi e quelli di trasmissione appartengono alla IAAFFL la quale può delegarne l'esercizio a leghe di affiliati.

2. Per i campionati per i quali la delega non è stata concessa, gli affiliati debbono richiedere l'autorizzazione della IAAFFL per la stipula di contratti televisivi.

### **TITOLO II – GLI ORGANI CENTRALI**

#### **CAPO I – L'ASSEMBLEA GENERALE INTERNAZIONALE DI IAAFFL**

##### **Art. 10 – Principi generali**

1. La convocazione, che deve essere trasmessa a tutti i soggetti affiliati, le attribuzioni, la validità di costituzione, la partecipazione e rappresentanza, il diritto di voto degli affiliati, le modalità di votazione e di deliberazione dell'Assemblea Generale sono regolate dalle norme interne.

2. I delegati devono essere muniti di apposito mandato sottoscritto da chi ha la rappresentanza legale del soggetto affiliato ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

3. Il Consiglio Direttivo IAAFFL ha la facoltà di invitare ad assistere alle Assemblee Generali anche persone non tesserate.

##### **Art. 11 - Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio**

1. La Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo IAAFFL è costituita da sei componenti scelti possibilmente tra i tesserati della IAAFFL, di cui tre effettivi uno con funzioni di presidente e tre supplenti di cui uno con funzioni di presidente.

2. In caso di Assemblea elettiva, non possono far parte della Commissione i consiglieri IAAFFL ed i candidati alle cariche IAAFFL.

3. La Commissione deve insediarsi dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, presso la sede IAAFFL.

4. Alla Commissione Verifica Poteri sono attribuiti i seguenti compiti:

a. il controllo delle candidature;

b. la verifica del diritto di partecipazione, dell'attribuzione dei voti nonché della regolarità delle deleghe;

c. la consegna ai delegati, all'atto del riconoscimento, delle schede per le votazioni segrete;

d. constatare la presenza del quorum necessario per la validità dell'Assemblea Generale in prima e seconda convocazione.

5. Al termine dei suoi lavori, la Commissione redige un verbale, sottoscritto dai componenti, da consegnare immediatamente all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

6. Nel verbale di cui sopra, sono altresì riportate le contestazioni sulla regolarità della rappresentanza o della delega dei soggetti aventi diritto a voto che sono decise in via preliminare dall'Assemblea.

7. Il Consiglio Direttivo IAAFL, all'atto della nomina della Commissione Verifica Poteri, nomina altresì la Commissione Scrutinio, formata da sei componenti, di cui tre effettivi uno con funzioni di presidente e tre supplenti di cui uno con funzioni di presidente.

8. La Commissione così nominata è organo dell'Assemblea e cessa quindi le sue funzioni alla chiusura della stessa.

9. La Commissione cura l'esecuzione delle operazioni di scrutinio dei voti e la registrazione dei relativi risultati divisi per ciascun candidato, in apposito verbale che, sottoscritto dai componenti, è immediatamente consegnato all'ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

## **Art. 12 - Candidature**

1. I candidati a cariche elettive degli Organi IAAFL Territoriali ( Regional /National/Continental Council ) devono far pervenire alla Commissione Verifica Poteri, a pena di inammissibilità, dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, la loro candidatura su appositi moduli predisposti dalla IAAFL sui quali dovranno essere apposte le firme di presentazione richieste.

2. Le candidature dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a. certificato di cittadinanza o autocertificazione equivalente;

b. dichiarazione dell'interessato attestante:

1. di non essere stato sottoposto, negli ultimi dieci anni, da parte di organismi sportivi internazionali riconosciuti dal CONI o da altre Federazioni sportive italiane, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno, salvo intervenuta riabilitazione;

2. di non aver come forma primaria o prevalente di reddito una attività commerciale collegata all'attività svolta dalla IAAFL;

3. di essere tesserato per la IAAFL al momento della presentazione della candidatura;

4. di non avere subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

5. di non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;

3. La Commissione Verifica Poteri, espletato ogni opportuno accertamento, compila un elenco alfabetico di tutte le candidature pervenute, annotando a fianco di quelle dichiarate inammissibili le relative motivazioni e ne invia copia a ciascun candidato.

4. Le determinazioni della Commissione Verifica Poteri sulle candidature sono pubblicate, entro due giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle candidature, sull'Albo IAAFL.

5. I candidati le cui candidature sono state dichiarate inammissibili o il candidato la cui candidatura sia stata dichiarata ammissibile ed abbia interesse a contestare l'ammissibilità di un'altra candidatura, hanno diritto di presentare reclamo avanti la Commissione d'Appello IAAFL entro il termine perentorio di due giorni dalla pubblicazione delle determinazioni della Commissione Verifica Poteri sull'Albo IAAFL.

6. Il reclamo si propone con telegramma, indirizzato alla Commissione d'Appello IAAFL e all'eventuale controinteressato, in cui debbono essere succintamente indicati i motivi.

7. Entro due giorni dal ricevimento del reclamo, il controinteressato ha facoltà di presentare eventuali controdeduzioni, tramite telegramma, con deposito presso la segreteria della Commissione d'Appello IAAFL.

8. La Commissione d'Appello IAAFL decide con provvedimento inoppugnabile, convocate le parti a mezzo telegramma, entro due giorni dal ricevimento del reclamo.

9. La Segreteria, in caso di accoglimento del ricorso, dovrà compilare una nota di emendamento dell'elenco dei candidati da pubblicare immediatamente sull'Albo IAAFL.

10. Analoghe procedure dovranno essere seguite anche nelle Assemblee elettive degli Organi Territoriali per le elezioni delle cariche territoriali interne ai Councils.

#### **Art. 13- Operazioni preliminari e ricorsi avverso la validità dell'Assemblea Internazionale**

1. L'Assemblea Generale Internazionale è dichiarata aperta dal Presidente della IAAFL che ne assume la presidenza provvisoria e che, sulla base della relazione della Commissione Verifica Poteri, ne dichiara la regolare costituzione.

2. L'Assemblea, preso atto della relazione della Commissione Verifica Poteri, procede preliminarmente alla risoluzione di eventuali contestazioni in merito alla rappresentanza o alla delega dei soggetti aventi diritto a voto.

3. Constatata la regolarità della propria costituzione, l'Assemblea procede alla elezione del Presidente, in seguito alla quale risulta costituito l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Segretario nominato dall'Assemblea ai sensi dello Statuto, e dai componenti la Commissione Verifica Poteri.

4. terminate le operazioni preliminari, il Presidente dell'ufficio di Presidenza passa alla discussione dell'ordine del giorno.

5. Eventuali contestazioni circa la validità dell'Assemblea, possono essere presentate mediante reclamo scritto alla Commissione d'Appello IAAFL, entro sette giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea, purché, a pena di inammissibilità, il reclamo sia espressamente preannunciato al Presidente dell'Assemblea con richiesta di redazione della relativa riserva nel verbale assembleare.

6. Il termine di cui sopra è perentorio e la sua inosservanza determina la decadenza del diritto al reclamo.

7. Il reclamo, a pena di inammissibilità, deve essere motivato e comunicato alle parti eventualmente contro interessate nello stesso termine per la sua proposizione.

8. La Commissione d'Appello IAAFL, decide, sentite le parti, con provvedimento inoppugnabile, entro sette giorni dalla presentazione.

9. Analoghe procedure dovranno essere seguite anche nelle Assemblee elettive degli Organi Territoriali nelle elezioni delle cariche territoriali..

#### **Art. 14 -Criteri di attribuzione delle cariche**

1. Vengono dichiarati eletti coloro che, a seguito delle votazioni, hanno riportato il maggiore numero di voti espressi.

2. Nella ipotesi in cui vi sia parità di voti tra due o più candidati e tale parità impedisca l'attribuzione della carica, il Presidente dell'Assemblea disporrà nuove, consecutive votazioni, nel corso della stessa Assemblea e limitate alle elezioni di quei candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti.

3. Nell'ipotesi in cui nessun candidato Presidente consegua almeno la metà più uno dei voti si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti o, nel caso in cui vi sia un solo candidato, a nuova votazione. Se anche in seguito al ballottaggio o alla nuova votazione nessun candidato raggiunge il quorum previsto, dovrà essere convocata una nuova Assemblea elettiva entro il termine di sessanta giorni e da celebrarsi nei successivi trenta giorni.

4. Nell'ipotesi in cui il candidato alla Presidenza della IAAFL sia il Presidente uscente che abbia compiuto due o più mandati consecutivi e che, pur conseguendo la metà più uno dei voti presenti in Assemblea, anche in seguito al ballottaggio non consegua il 55% dei voti validamente espressi, dovrà essere convocata una nuova Assemblea elettiva entro il termine di sessanta giorni e da celebrarsi nei successivi trenta giorni.

5. Nel caso in cui non sia possibile addivenire all'elezione del Presidente della IAAFL, non si procede alle altre elezioni e tutte le candidature debbono essere riproposte per la nuova Assemblea.

#### **Art. 15 -Compiti dell'Ufficio di Presidenza**

1. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di:



- a. dirigere i lavori;
- b. fissare l'ordine e la durata massima degli interventi;
- c. porre in discussione le mozioni d'ordine proposte;
- d. proclamare gli eletti dall'Assemblea sulla base del verbale dei risultati redatto dalla Commissione scrutinio;
- e. dichiarare chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- f. curare, unitamente al Segretario, la stesura del verbale e sottoscriverlo.

2. Il Segretario ha il compito di redigere e sottoscrivere il verbale, il quale, firmato anche dal Presidente dell'assemblea e dagli scrutatori, deve essere depositato entro sessanta giorni, unitamente a tutti gli altri atti dell'Assemblea, presso la sede della IAAFL.

3. Copia dello stesso deve essere trasmessa alla Segreteria Generale del CONI.

4. Tutti i soggetti affiliati nonché i delegati dei tesserati tecnici e dei tesserati giocatori hanno facoltà di prendere visione di copia del verbale.

## **CAPO II – IL PRESIDENTE DELLA IAAFL**

### **Art. 16 - Attribuzioni del Presidente della IAAFL**

1. Il Presidente della IAAFL ha le attribuzioni, le responsabilità legali come da statuto.

2. In particolare e in via non esaustiva:

a. può partecipare o farsi rappresentare, senza diritto a voto, a qualsiasi Assemblea o riunione di Organi territoriali;

b. può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo IAAFL e del Comitato Esecutivo altri soggetti;

c. per ogni gara può designare un Commissario di Campo scegliendolo tra coloro che, all'uopo, sono stati nominati dal Consiglio Direttivo IAAFL;

d. deve vigilare sul funzionamento della IAAFL e consegnare, entro quindici giorni dalla cessazione della carica, a chi lo sostituisce, ogni atto o bene IAAFL in suo possesso.

## **CAPO III – IL Consiglio Direttivo IAAFL**

### **Art. 17 - Il Consiglio Direttivo IAAFL composizione e competenze**

1. Il Consiglio Direttivo IAAFL, la cui composizione è prevista dallo statuto

2. In particolare e in via non esaustiva:

a. delibera il programma sportivo della IAAFL;

b. determina la struttura e la formula dei campionati nazionali e di ogni altra manifestazione IAAFL, eventualmente affidandone l'organizzazione ad altri Organi o soggetti anche non IAAFL;

c. nomina i componenti della Commissione Verifica Poteri;

d. nomina annualmente i Commissari di campo;

e. nomina alla occorrenza, ispettori tecnico/sportivi determinandone compiti e attribuzioni;

f. interviene ovunque lo richiedano gli interessi della IAAFL;

g. può avvalersi di Strutture o Commissioni per la realizzazione di compiti specifici.

3. Il Consiglio Direttivo IAAFL può demandare particolari incarichi ai suoi componenti che dovranno riferirne.

## **Art. 18 - Sede, convocazione, modalità di deliberazione e pubblicità**

- 1. La sede del Consiglio Direttivo IAAFL è presso la IAAFL, ma il Consiglio può essere convocato in luoghi diversi.*
- 2. Il Consiglio Direttivo IAAFL viene convocato, nella sede ritenuta opportuna, dal Presidente della IAAFL o, in caso di sua indisponibilità, dal Vice Presidente Vicario, con lettera raccomandata, telegramma, e-mail o fax, comunque con la certezza della notifica al destinatario, spediti almeno sette giorni prima della data stabilita e contenente l'ordine del giorno che può essere integrato da richieste formulate da componenti il Consiglio Direttivo IAAFL prima dell'inizio della riunione e da questo approvate. In caso di particolare urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telefonicamente almeno due giorni prima della data fissata.*
- 3. Deve essere, inoltre, convocato a seguito di richiesta formulata dalla maggioranza dei suoi componenti entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.*
- 4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo IAAFL devono essere invitati il presidente ed i membri effettivi del Collegio Revisori dei Conti che partecipano senza diritto a voto.*
- 5. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo IAAFL è redatto, a cura del segretario nominato, verbale, che è sottoscritto da chi presiede la riunione.*
- 6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo IAAFL sono valide se partecipa la metà più uno dei componenti e sono assunte a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi lo presiede.*
- 7. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo IAAFL aventi rilevanza esterna, è formato, a cura della Segreteria IAAFL, un comunicato che deve essere pubblicato nell'Albo della IAAFL non oltre trenta giorni dalla riunione del Consiglio e rimanere esposto per almeno dieci giorni.*
- 8. Le deliberazioni di rilevanza interna, sono invece portate, senza ritardo, a conoscenza dei responsabili delle strutture IAAFL competenti, che ne curano l'esecuzione, impartendo le relative istruzioni agli uffici.*

## **CAPO IV – IL COMITATO ESECUTIVO**

### **Art. 19 - Attribuzione e compiti del Comitato Esecutivo**

- 1. Il Comitato Esecutivo ha la composizione e i compiti previsti da IAAFL*
- 2. E' convocato nella sede ritenuta opportuna e presieduto dal Presidente, che può invitare altri Consiglieri IAAFL interessati alle materie all'ordine del giorno o altri soggetti che ritiene comunque interessati.*
- 3. Alle riunioni devono essere invitati il Presidente e i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti che partecipano senza diritto di voto.*
- 4. Il Comitato esecutivo nomina, in occasione della riunione, un Segretario, che redige un verbale che viene sottoscritto dal Presidente.*
- 5. Le deliberazioni adottate dal Comitato Esecutivo sono comunicate al Consiglio Direttivo IAAFL nella sua prima riunione.*
- 6. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo IAAFL, aventi rilevanza esterna, sono pubblicate, a cura della Segreteria IAAFL, con le modalità di cui all'art. 18 penultimo comma.*
- 7. Le deliberazioni di rilevanza interna, sono invece portate, senza ritardo, a conoscenza dei responsabili delle strutture IAAFL competenti, che ne curano l'esecuzione, impartendo le relative istruzioni agli uffici.*

## **CAPO V – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **Art. 20 -Attribuzioni e compiti del Collegio Revisori dei Conti**

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha la composizione se prevista dallo Statuto; esso ha sede presso la IAAFL, è convocato nella sede ritenuta opportuna ed è presieduto dal suo Presidente.*
- 2. Delle riunioni viene redatto verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti intervenuti e trascritto in apposito registro.*

## **CAPO VI – CONFERENZA DEI COMITATI NAZIONALI (Council)**

## **Art. 21 - Conferenza dei Comitati Nazionali**

1. La Conferenza dei Comitati Nazionali è costituita ed ha i compiti di cui IAAFL ha determinato l'organizzazione territoriale di competenza.
2. E' convocata nella sede ritenuta opportuna dal Presidente della IAAFL con informativa spedita almeno sette giorni prima dalla data stabilita e contenenti l'ordine del giorno che può essere integrato da richieste formulate dai suoi componenti prima dell'inizio della riunione.
3. Il Presidente della IAAFL può richiedere la presenza di altri Consiglieri IAAFL interessati alle materia dell'ordine del giorno ed invitare i soggetti che ritenga opportuno.

## **TITOLO III – GLI ORGANI TERRITORIALI**

### **CAPO I – L'ASSEMBLEA DEI COUNCIL NAZIONALI**

#### **Art. 22 - Principi generali**

1. La convocazione, le attribuzioni, la validità di costituzione, la partecipazione e rappresentanza, il diritto di voto degli affiliati, le candidature, le modalità di votazione e di deliberazione dell'Assemblea sono regolate dalle norme statutarie.
2. I delegati devono essere muniti di apposito mandato sottoscritto da chi ha la rappresentanza legale del soggetto affiliato ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
3. Il Presidente della IAAFL deve essere tempestivamente informato delle convocazioni delle Assemblee.
4. All'atto della convocazione, viene nominata la Commissione Verifica Poteri che avrà la composizione ed i compiti previsti dall'art. 11 del presente regolamento.
5. L'elenco alfabetico delle candidature pervenute viene formato dalla Commissione Verifica Poteri ai sensi dell'art. 12, comma 3 R.O.
6. Valgono, per le Assemblee dei Comitati Regionali, le norme di cui agli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 del presente Regolamento.
7. Copia del verbale deve essere rimesso al Consiglio Direttivo IAAFL entro trenta giorni dalla data in cui ha avuto luogo l'Assemblea stessa.
8. Nella ipotesi prevista il Consiglio Direttivo IAAFL con la stessa delibera istitutiva del Comitato, deve stabilire la data di convocazione della relativa Assemblea per eleggerne gli Organi.
9. All'espletamento delle procedure di convocazione provvede la Segreteria IAAFL. Se la costituzione del nuovo Comitato non coincide con l'inizio del quadriennio olimpico, gli Organi eletti dureranno in carica fino al termine di quello in corso.

### **CAPO II – I COMITATI NAZIONALI (National Council)**

#### **Art. 23 - Compiti e attribuzioni dei National Council**

1. I **National Council** sono retti da un Council Presidente nominato dal Presidente IAAFL su indicazione del General Commissioner e Continental Commissioner
2. Ciascuno di tali **National Council** nell'ambito delle rispettive competenze:
  - a. riceve le domande di affiliazione delle società e le trasmette, con motivato parere, al Consiglio Direttivo IAAFL (art. 2 R.O.) entro giorni quindici;
  - b. propone al Consiglio Direttivo IAAFL, sentiti i soggetti affiliati, la nomina dei Delegati.
  - c. promuove corsi e riunioni di aggiornamento di carattere tecnico, d'intesa con gli organi e gli uffici IAAFL competenti, coadiuvandoli nella relativa organizzazione;
  - d. inoltra alla Organizzatrice IAAFL la richiesta, corredata dal relativo regolamento, di autorizzazione ad organizzare tornei od altre manifestazioni di selezione o di rappresentativa anche se all'estero;

- e. delibera circa le richieste di autorizzazione avanzate dai soggetti affiliati per organizzare gare non ufficiali;*
- f. emana tutti i provvedimenti necessari alla organizzazione dei campionati e delle altre manifestazioni per le quali ha ricevuto incarico dal Consiglio Direttivo IAAFL organizzando lo svolgimento dell'attività agonistica IAAFL;*
- g. dà esecuzione ai provvedimenti del Presidente della IAAFL, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo IAAFL ed a quelle del Comitato Esecutivo;*
- h. vigilia sulla osservanza, da parte dei soggetti affiliati e dei loro tesserati, delle norme, deliberazioni e decisioni IAAFL;*
- i. informa tempestivamente il Consiglio Direttivo IAAFL di ogni controversia che dovesse sorgere fra soggetti affiliati, tra questi ed i loro tesserati o fra tesserati della propria Regione o Nazione.*

*3. Rimette al Consiglio Direttivo IAAFL:*

- a. all'inizio di ogni anno il programma dell'attività che prevede di far svolgere ed il relativo piano delle spese;*
- b. ogni due mesi un rendiconto finanziario corredato dai documenti giustificativi di tutte le spese;*

*4. Trasmette tempestivamente all'ufficio del Giudice Sportivo presso la IAAFL i programmi delle gare ufficiali organizzate e comunica i provvedimenti disciplinari e di omologazione assunti dal Giudice Sportivo Regionale.*

*5. Designa un consigliere che deve provvedere alla divulgazione e alla propaganda del gioco, coordinando l'attività dei Delegati Provinciali e privilegiando i contatti con le autorità scolastiche.*

*6. Delle attività svolte in ambito sportivo, il Comitato informa Il Dipartimento di Tecnica IAAFL, almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 30 giugno.*

*7. La sede del Consiglio dei Councils è stabilita dal Consiglio Direttivo IAAFL.*

*8. Nella sua prima riunione, il Consiglio elegge il Vice Presidente ed il Segretario.*

*9. Può inoltre proporre al Consiglio Direttivo IAAFL coadiutori con particolari incarichi, specificando se trattasi di incarichi a carattere gratuito od oneroso.*

*10. Il Presidente, in caso di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.*

*11. Il Consiglio, convocato presso la sua sede, è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente; è convocato nella riunione da tenersi entro trenta giorni dalla convocazione, anche a seguito di motivata richiesta formulata dalla maggioranza dei suoi componenti.*

*12. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno la metà dei componenti il Consiglio e ad esse possono partecipare, se invitati, i Delegati della Regione o Nazione.*

*13. Le deliberazioni sono valide se assunte dalla maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.*

*14. Di ogni riunione deve essere redatto verbale che sarà sottoscritto dal segretario e da chi l'ha presieduta.*

**Art. 24 - IL PRESIDENTE DEL NATIONAL COUNCIL**

*1. Il Presidente del National Council rappresenta la IAAFL ai fini sportivi, nell'ambito del territorio di competenza e può avvalersi di un consiglio di Council formato da associati IAAFL di sua nomina per espletare le incombenze come dai punti da 1 a 14 e relativi capolettere dell'art 23 ddi questo R.O.*

**Art. 25 – II REGIONAL DELEGATE**

*1. IAAFL è una organizzazione a carattere sportivo, rispetta le regole e le leggi nazionali e internazionali, si considera*

una organizzazione interessata allo sviluppo dello sport, della socializzazione e dell'incontro tra le persone di tutto il Mondo, obbiettivo, portare sempre più persone a praticare lo sport quale indiscutibile mezzo per una salutare vita sia fisica che mentale. Per questi motivi non poniamo limiti geografici alle nostre organizzazioni di base (Council) e abbiamo accettato la presenza in IAAFL di Council territoriali non riferiti a Nazioni come Catalunya, Corsica, Scozia e tutti gli Stati Federali di USA, Mexico e Canada.

1. Il Regional Delegate nominato dal Presidente IAAFL su indicazione del General Commissioner e del Commissioner Continentale di riferimento e rappresenta, ai soli fini sportivi, la IAAFL nell'ambito del territorio di competenza

2. sono previste le figure del **Presidente rappresentante giocatori della sua nazione di origine residenti all'estero** che ritengano di costituirsi in un gruppo sportivo riferito al Paese/Nazione di appartenenza.

### **CAPO III – GENERAL COMMISSIONER**

#### **Art. 26 - Il General Commissioner**

Rappresenta IAAFL a carattere mondiale e sovrintende i Commissioner Continentali (cariche di nomina presidenziale)

### **TITOLO IV – I TESSERATI**

#### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 27 - I Tesserati - Diritti e Doveri**

1. Devono essere tesserati alla IAAFL i soggetti indicati dallo Statuto, ai quali, all'atto del tesseramento, sono attribuiti i diritti ed i doveri da Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri regolamenti IAAFL.

##### **Art. 28 - Associazioni di Giocatori e di Tecnici**

1. I giocatori e i tecnici tesserati alla IAAFL, che hanno raggiunto la maggiore età, per il conseguimento di scopi e la tutela di interessi specifici, funzionali al raggiungimento di finalità anche IAAFL nonché per svolgere le funzioni propositive e consultive, possono costituirsi in associazioni che, ai fini del riconoscimento da parte del Consiglio Direttivo IAAFL.

##### **Art. 29 - Riconoscimento: Requisiti**

1. Con la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento e sottoscritta dal legale rappresentante della associazione si deve:

a. documentare, attraverso l'atto costitutivo, di rappresentare almeno 2.000 tesserati giocatori o 250 tesserati tecnici;

b. produrre un proprio Statuto redatto conformemente.

c. dimostrare di essere dotate di una struttura organizzativa che dia garanzia di affidabilità, stabilità ed autonomia finanziaria;

d. dichiarare di accettare le delibere IAAFL e di impegnarsi a non svolgere alcuna attività che possa comportare, anche solo indirettamente, un pregiudizio per la IAAFL.

##### **Art. 30 - Riconoscimento: effetti**

1. Il riconoscimento comporta:

a. la possibilità di ricevere la delega di funzioni proprie della IAAFL sulla base di specifiche deliberazioni del Consiglio Direttivo IAAFL, corredate, quando occorra, da apposite convezioni;

b. la possibilità delle associazioni di svolgere oltre che funzioni propositive e consultive, anche funzioni organizzative della attività delle rispettive categorie e di esprimere in generale al Consiglio Direttivo IAAFL pareri e proposte su argomenti di carattere generale che rientrino nei suoi scopi;

c. la possibilità di ricevere dalla IAAFL un contributo finanziario con vincolo di destinazione e con l'obbligo del rendiconto;

d. l'obbligo di trasmettere alla IAAFL, entro il 1° luglio di ogni anno, il bilancio preventivo ed entro il 31 luglio di ogni anno il bilancio consuntivo corredato da una dettagliata relazione dell'attività svolta.

2. Il riconoscimento ha effetto dalla data della relativa delibera e deve essere revocato quando venga meno anche soltanto uno dei requisiti previsti dal regolamento.

3. Prima di deliberare la revoca, il Consiglio Direttivo IAAFL può comunque concedere un termine di 45 giorni, entro il quale l'associazione deve regolarizzare la propria posizione.

4. Il Consiglio Direttivo IAAFL revoca altresì il riconoscimento, stabilendo anche la data di cessazione degli effetti, che può essere dalla data della delibera o dalla data in cui si è verificata la causa che ha determinato la revoca, quando il suo permanere contrasti con le esigenze della IAAFL

## **CAPO II - IL TESSERAMENTO**

### **Art. 31 -Tesseramento - Durata e Cessazione**

1. Il tesseramento ha validità dettata dalla convenzione IAAFL - AICS

2. Il tesseramento può essere effettuato per la prima volta o rinnovato entro le date fissate dal Consiglio Direttivo IAAFL in relazione a ciascun anno sportivo.

3. Il tesseramento dei dirigenti elettivi e nominati della IAAFL ha validità dalla data della elezione o della nomina fino al termine del mandato.

4. Il tesseramento di membri di organi e commissioni IAAFL nominati dal Consiglio Direttivo IAAFL ha validità dalla data del conferimento della nomina sino alla scadenza dell'incarico o revoca della nomina.

5. Il tesseramento cessa per:

a. morte del tesserato;

b. mancato rinnovo nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo IAAFL in relazione a ciascuna stagione sportiva;

c. per decadenza dalle cariche IAAFL;

d. per radiazione dalla IAAFL;

e. per la perdita dei requisiti che lo hanno determinato;

f. per cessazione dell'affiliato.

## **CAPO III - I GIOCATORI**

### **Art. 32 - Categorie di Giocatori**

1. Ai fini del tesseramento e della ammissione alla pratica del gioco, i giocatori di flag e football americano sono suddivisi, in relazione alla età e tenuto conto del millesimo di nascita con riguardo a ciascuna stagione sportiva, nelle seguenti categorie:

a. Seniores: dai 16;

b. Juniores: under 16

c. Propaganda: dai 6 ai 12

2. Il Consiglio Direttivo IAAFL stabilirà, per ciascuna stagione sportiva le categorie ammesse ai rispettivi campionati o attività IAAFL.

### **Art. 33 – Diverse Categorie di Giocatori**

1. Diversamente dall'art. 32 punti a/b/c, sono prevedibili categorie di gioco diverse da quelle riportate per iniziative sportive temporanee o limitate a un evento di promozione sportiva previa autorizzazione scritta del Dipartimento di Tecnica IAAFL.

### **Art. 34 – Accesso al Gioco delle Donne**

1. Oltre alle categorie solo maschili sono previste categorie solo femminili sia nel gioco del Flag che nel Football Tackle come da art. 32 punti a/b/c.

### **Art. 35 – Squadre Miste M/F**

*1. Nella disciplina del Flag Football nelle categorie previste dall'art.32 punti a/b/c è possibile giocare in forma mista M/F senza limitazione di numero.*

### **Art. 36 – Attività Promozionale Extra Scolastica**

*1. E' prevista una attività indirizzata ai più giovani denominata Progetto Pop che si sviluppa tramite la forma di "doposcuola diretto" che avvia allo sport dopo essere stati seguiti nello svolgimento dei compiti e studio presso una struttura idonea e poi successivamente sul campo di gioco.*

### **Art. 37 – Attività Extra Scolastiche**

*1. Obblighi nelle Attività Extra Scolastiche*

*a. Tutti i partecipanti alle attività promozionali extra scolastiche devono essere tesserati IAAFL anticipatamente lo svolgimento delle attività stesse, essendo minorenni sono necessarie le documentazioni firmate da chi detiene la Patria Podestà del minore.*

*b. Lo stesso dicasi per i monitori conduttori dei progetti, obbligatorietà del tesseramento IAAFL e maggiore età.*

### **Art. 38 – Attività Scolastiche**

*1. Sono previste attività interne ai plessi scolastici in supporto ai docenti di carattere promozionale alla disciplina del flag football tenuto da tesserati IAAFL formati da corsi interni tenuti dal Dipartimento di tecnica IAAFL e muniti di Certificato Abilitante allo svolgimento della mansione indicata.*

### **Art. 39 – Iniziative Promozionali esterne**

*1. Sono previste iniziative promozionali lo sport del football in eventi internazionali, nazionali, locali con esposizione di iniziative non tecniche aperte a tutti, ogni qual volta si inseriscano iniziative tecniche che coinvolgano direttamente il pubblico sia i promotori che i fruitori devono essere tesserati IAAFL.*

### **Art. 40 - Modalità di tesseramento dei giocatori**

*1. Tutti coloro che intendono disputare gare nell'ambito della IAAFL devono essere tesserati per un soggetto affiliato nella categoria di giocatori di pertinenza, le singole richieste di tesseramento da parte di persone non collegate a società, associazioni, gruppi è possibile farlo nella sezione aperta di IAAFL tesseramento internazionale.*

*2. A tal fine deve essere formulata richiesta di tesseramento alla IAAFL, con le modalità previste annualmente dal Consiglio Direttivo IAAFL.*

*3. Il giocatore è considerato tesserato nel momento in cui la IAAFL, accettata la richiesta, attribuisce al giocatore il numero di tessera.*

### **Art. 41 - Tesseramento IAAFL per iniziative sociali**

*IAAFL potrà tesserare IAAFL persone di interesse organizzativo*

### **Art. 42 - Limiti all'utilizzabilità dei giocatori e tutela della salute**

*1. I limiti all'utilizzabilità dei giocatori in ciascuna categoria sono stabiliti dal Consiglio Direttivo IAAFL per ogni anno sportivo anche in conformità ad eventuali direttive del CONI in relazione alla salvaguardia della salute*

### **Art. 43 - Rinnovo e sostituzione della tessera**

*1. Il tesseramento, negli anni successivi al primo, può essere rinnovato per tutti i giocatori che abbiano sottoscritto una dichiarazione di assenso al soggetto affiliato di appartenenza, redatta in duplice copia su apposito modello predisposto*

dalla IAAFL Il soggetto affiliato rimetterà all'ufficio competente l'elenco nominativo di coloro che hanno inteso rinnovare il tesseramento unitamente ad una copia della dichiarazione di assenso; la seconda copia dovrà essere invece conservata negli atti del soggetto affiliato.

2. Nell'ipotesi di variazione della denominazione societaria, intervenuta nell'anno sportivo, possono essere utilizzate, fino al rilascio delle nuove, le tessere già in possesso del soggetto affiliato.

3. Il soggetto affiliato, una volta accertato lo smarrimento o la distruzione di una tessera, deve inoltrare all'ufficio competente la richiesta di duplicato.

#### **Art. 44 - Disciplina dei trasferimenti**

1. Il trasferimento di giocatori da un soggetto affiliato ad un altro può avvenire con le modalità previste negli articoli che seguono, per:

a. trasferimento in prestito mediante nulla-osta;

#### **Art. 45 - Procedimento avanti Il Dipartimento Paritetico di Conciliazione**

Nei casi di mancato accordo tra tesserato e società per il prestito

#### **Art. 46- Indennità di prestito**

Nulla è dovuto per i prestiti di gioco

#### **Art. 47 – Irregolarità nel prestito**

Vedi art 45

#### **Art. 48 - Trasferimento temporaneo per prestito**

#### **Art. 49 - Durata, effetti del prestito**

Lo determina la richiesta che lo accompagna

#### **Art. 50 - Tesseramento temporaneo per servizio militare**

Sospeso

#### **Art. 51 Annullamento del tesseramento di un atleta**

E' possibile su richiesta dello stesso atleta richiedere l'annullamento del tesseramento per una società la richiesta è da inoltrare all'ufficio tesseramento IAAFL

#### **Art. 52 - Tesseramento di cittadini stranieri.**

È ammesso il tesseramento di cittadini stranieri in ogni National Council

#### **Art. 53 - Assicurazione dei tesserati**

1. Il tesseramento e la corresponsione della tassa prescritta obbligano la IAAFL a contrarre per i tesserati l'assicurazione prevista da A.I.C.S. per i rischi derivanti dall'attività agonistica.

2. I soggetti affiliati possono aumentare il massimale concordato dalla IAAFL, integrando, tramite la stessa, i relativi premi.

### **CAPO IV - ALTRI TESSERATI**

#### **Art. 54 - Tesseramento degli arbitri**

1. Coloro che sono stati qualificati arbitri debbono richiedere il tesseramento inviando i seguenti documenti:

a. domanda di tesseramento;

b. certificato penale o documento equipollente;



- c. certificato di idoneità fisica per attività sportiva agonistica;*
- d. due foto formato tessera;*
- e. la tassa di tesseramento.*

#### **Art. 55 - Qualificazione e Tesseramento dei Tecnici**

*1. Possono essere tesserati come allenatori coloro che:*

- a. abbiano compiuto il 18° anno di età;*
- b. non abbiano riportato condanna per delitto doloso e l'interdizione dai pubblici uffici e le sanzioni per l'uso delle sostanze e metodi dopanti;*
- c. non siano stati assoggettati da parte della IAAFL o di altre Federazioni sportive anche internazionali, a sanzioni che comportino la sospensione o l'inibizione per attività IAAFL;*
- d. abbiano partecipato ad un apposito corso e superato le prove di esame.*

*2. Il Consiglio Direttivo IAAFL, su proposta del Dipartimento Tecnica IAAFL, attribuisce le qualifiche dei tecnici ed il loro inquadramento nelle seguenti categorie:*

- a. Coach di I° livello: Football Americano*
- b. Coach di II° livello: Football Americano*
- c. Monitore di Flag Football scolastico*

*3. L'attività del Settore Tecnico è disciplinata dall'apposito Regolamento, predisposto nel rispetto delle indicazioni in materia impartite dal CONI, nel "Piano nazionale di formazione dei quadri operanti nello Sport".*

*4. Coloro che sono stati qualificati allenatori devono essere tesserati previo l'invio della documentazione di cui al primo comma del presente articolo e del versamento della relativa tassa.*

*5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli allenatori devono rinnovare il loro tesseramento mediante domanda diretta all'A.F.C.A. IAAFL, accompagnata della tassa relativa.*

*6. Il rinnovo della tessera è subordinato alla frequenza dei corsi di aggiornamento con cadenza biennale.*

*7. In caso di mancato rinnovo, il nuovo tesseramento può essere rilasciato solo in seguito alla frequenza senza esame finale del corso corrispondente all'ultimo livello conseguito.*

*8. Possono inoltre essere tesserati come allenatori coloro che, avendone conseguito la qualifica da parte di IAAFL Straniera, ne ottengano il riconoscimento dal Consiglio Direttivo IAAFL su proposta del Dipartimento Tecnica IAAFL e previo pagamento della tassa prevista.*

*9. E' vietato svolgere la attività di allenatore nell'ambito della attività IAAFL senza averne conseguito la relativa abilitazione.*

*10. Sull'elenco dei giocatori da presentarsi all'arbitro prima di ogni gara, deve essere indicato il nominativo dell'allenatore della squadra, munito di abilitazione relativa alla categoria, che è autorizzato ad accedere al recinto di gioco.*

#### **Art. 56 - Qualificazione e tesseramento dei Preparatori atletici**

*1. Possono essere tesserati come preparatori atletici coloro che:*

- a. abbiano compiuto il 18° anno di età;*
- b. non abbiano riportato condanna per delitto doloso e l'interdizione dai pubblici uffici e le sanzioni per l'uso delle*

sostanze e metodi dopanti;

c. non siano stati assoggettati da parte della IAAFL o di altre Federazioni sportive, EPS, anche internazionali, a sanzioni che comportino la sospensione o l'inibizione per attività IAAFL;

d. abbiano partecipato ad un apposito corso e superato le prove di esame.

2. Coloro che sono stati qualificati preparatori atletici devono essere tesserati previo l'invio della documentazione di cui al primo comma del presente articolo e del versamento della relativa tassa.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i preparatori atletici devono rinnovare il loro tesseramento mediante domanda diretta all'Ufficio Tecnico IAAFL, accompagnata della tassa relativa.

4. Il rinnovo della tessera è subordinato alla frequenza dei corsi di aggiornamento con cadenza biennale.

5. E' vietato svolgere la attività di preparatore atletico nell'ambito della attività IAAFL senza averne conseguito la relativa abilitazione.

#### **Art. 57 - Dirigenti e incaricati del soggetto affiliato**

1. I dirigenti, i medici sociali, i massaggiatori e ogni altra persona che, per incarico del soggetto affiliato, possa avere rapporti con organismi IAAFL devono essere tesserati.

2. Il Consiglio Direttivo IAAFL, sulla scorta della documentazione ricevuta dal soggetto affiliato interessato, delibera in merito rilasciando tessere con la indicazione delle rispettive qualifiche.

3. Negli anni sportivi successivi a quello del rilascio le tessere vengono rinnovate previo pagamento della relativa tassa.

#### **Art. 58 - Presidenti Onorari – Membri Benemeriti - Dirigenti IAAFL - Giocatori Nazionali non più in attività**

1. Il Presidente della IAAFL, nei limiti del contingente previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo IAAFL per ogni categoria può rilasciare, per ogni quadriennio olimpico, tessere nominative con vidimazione SIAE per l'accesso alle gare organizzate nell'ambito della IAAFL ai seguenti soggetti:

a. Presidenti Onorari e membri benemeriti;

b. Dirigenti IAAFL in carica;

c. ex componenti di Organi IAAFL;

d. giocatori nazionali non più in attività;

e. arbitri;

f. categorie o persone stabilite dal Consiglio Direttivo IAAFL.

2. Il Consiglio Direttivo IAAFL si riserva la facoltà di sospendere le tessere nominative con vidimazione SIAE o di autorizzarne la sospensione in occasione di particolari eventi.

### **TITOLO VI - COMMISSIONI STRUTTURE E DIRIGENTI**

#### **CAPO I - DENOMINAZIONE**

##### **Art. 59 - Denominazione**

1. Sono Commissioni che definiamo Dipartimenti:

a. Il Dipartimento Arbitrale = Referees American Football AICS;

b. il Dipartimento Organizzatore Gare;

- c. il Dipartimento di Tecnica IAAFL;
- d. il Dipartimento Carte e regolamenti IAAFL;
- e. il Dipartimento Tesseramenti e Affiliazioni;
- f. l il Dipartimento Paritetico di Conciliazione;
- g. il Dipartimento Atleti IAAFL;
- h. il Dipartimento IAAFL, Scuola Educazione;
- i. il Dipartimento Medico IAAFL;
- j. il Dipartimento Antidoping.
- k. Il Dipartimento Amministrativo

2. i Dipartimenti sub lettera i) ed j) sono disciplinate negli specifici regolamenti approvati dall'AICS/CONI

3. Sono Strutture:

- a. la Presidenza IAAFL;
- b. la Segreteria IAAFL;
- c. la Direzione Sportiva;
- d. gli Uffici IAAFL.

4. La composizione, la competenza e l'organizzazione di detti Dipartimenti e Strutture sono definite nel presente Regolamento.

5. Tutti coloro che operano nell'ambito dei Dipartimenti e delle Strutture IAAFL sono tenuti al segreto d'ufficio.

## **CAPO II – I DIPARTIMENTI**

### **Art. 60 – Dipartimento Arbitrale = Referees American Football AICS (di seguito R.A.F.A.)**

1. La R.A.F.A. ha il compito di promuovere il reclutamento e di curare la formazione, l'istruzione, l'inquadramento degli arbitri, nonché la loro designazione nei casi in cui è prevista.

2. E' costituita dagli arbitri tesserati IAAFL.

3. Il Consiglio Direttivo IAAFL ne stabilisce la sede e, su indicazione del Dipartimento designa un incaricato con funzioni di segretario, il quale deve dare esecuzione ai provvedimenti della R.A.F.A..

### **Art. 61 - Qualifica e Tesseramento degli arbitri**

1. Il Consiglio Direttivo IAAFL ratifica la qualifica degli arbitri, su proposta del Consiglio della R.A.F.A. corredata, per ciascuno dei nominativi, dalla documentazione comprovante che:

- a. abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 65° ;
- b. non abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto doloso, interdizione dai pubblici uffici e le sanzioni per l'uso delle sostanze e metodi dopanti;
- c. non siano stati assoggettati da parte della IAAFL o di altre Federazioni sportive anche internazionali e EPS a sanzioni che comportino la sospensione o l'inibizione per attività IAAFL
- d. siano stati dichiarati fisicamente idonei all'attività sportiva agonistica;

*e. abbiano partecipato ad un apposito corso e superato le prove di esame ivi compresi i "test attitudinali" previsti dal Dipartimento Tecnica IAAFL .*

*2. Coloro che sono stati qualificati arbitri possono essere tesserati dal Consiglio Direttivo IAAFL previo versamento, tramite la R.A.F.A., della relativa tassa.*

*3. All'inizio di ogni anno sportivo, gli arbitri devono rinnovare il tesseramento mediante domanda diretta alla R.A.F.A. corredata da certificato di idoneità fisica per l'attività agonistica e dalla tassa dovuta.*

#### **Art. 62 - Inquadramento degli arbitri**

*1. Gli arbitri sono inquadrati nelle categorie definite dal regolamento RAFA*

*2. Gli arbitri hanno diritto:*

*a. al rimborso spese, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo IAAFL, delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni;*

*b. se muniti di tessera vidimata IAAFL all'accesso gratuito a tutte le gare organizzate nell'ambito della IAAFL, se non diversamente previsto.*

*3. La funzione di arbitro è incompatibile con qualsiasi altro tipo di tesseramento e con qualsiasi carica IAAFL e sociale.*

#### **Art. 64 - Cessazione di appartenenza alla R.A.F.A.**

*1. Gli arbitri cessano di far parte della R.A.F.A.*

*a. per sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalle lettere b) o c) dell'art. 61 e per sopravvenuta inidoneità fisica all'attività agonistica;*

*b. per dimissioni;*

*c. per inattività assoluta durante un intero anno sportivo;*

*d. per mancato rinnovo del tesseramento per un periodo superiore ad un biennio sportivo.*

#### **Art. 65 - Posizione di aspettativa**

*1. Gli arbitri possono far richiesta alla R.A.F.A. di essere posti in aspettativa per un periodo non superiore ad un biennio sportivo.*

*2. Al termine del periodo di aspettativa, e prima di riprendere l'esercizio delle loro funzioni, debbono partecipare ad un corso di aggiornamento, superare le previste prove teorico-pratiche ed essere dichiarati idonei da un medico sportivo.*

#### **Art. 66 - Il Consiglio R.A.F.A.**

*1. La R.A.F.A. è retta da un Consiglio composto dal Presidente e da cinque consiglieri.*

*2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo IAAFL fra gli appartenenti alle categorie degli effettivi e dei fuori ruolo. Egli, nel termine di venti giorni dall'accettazione della nomina, propone una lista di almeno dieci nominativi di tesserati compresi nelle categorie di cui alle lettere b) o c) dell'art. 62, tra i quali il Consiglio Direttivo IAAFL provvede alla nomina dei cinque consiglieri.*

*3. Il Presidente ed i consiglieri della R.A.F.A, se arbitri in attività, devono essere posti fuori ruolo per tutta la durata del mandato.OMISSIS*

*4. In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il Consiglio R.A.F.A. decade.*

*5. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Presidente della R.A.F.A. nel termine di*

venti giorni da detto evento, propone al Consiglio Direttivo IAAFL, per le nuove nomine, un elenco di tesserati compresi nelle categorie di cui al secondo comma del presente articolo, indicando almeno due nominativi per ogni consigliere da sostituire.

6. Il Consiglio della R.A.F.A. è convocato almeno quattro volte l'anno, nel luogo ritenuto opportuno, dal Presidente o dal Consigliere da questi delegato.

7. Le convocazioni del Consiglio devono essere contestualmente comunicate al Presidente della IAAFL e della del Dipartimento di Tecnica IAAFL.

8. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del Presidente o del Consigliere da questi delegato e di almeno altri tre componenti il Consiglio.

9. Le deliberazioni del Consiglio della R.A.F.A. sono valide se assunte dalla maggioranza dei componenti presenti in riunione; in caso di parità di voti prevale quello di chi l'ha presieduta.

10. Il verbale di ciascuna riunione, sottoscritto da chi l'ha presieduta, deve essere inviato in copia al Dipartimento di Tecnica IAAFL.

#### **Art. 67 - Compiti del Consiglio R.A.F.A.**

1. Il Consiglio della R.A.F.A.:

a. cura la formazione degli arbitri a tal fine indicendo, previa autorizzazione del Dipartimento di Tecnica IAAFL e d'intesa con i Consigli dei Comitati Regionali competenti, corsi regionali e provinciali per la qualifica ad allievo arbitro;

b. predisporre, sentito il Dipartimento di Tecnica IAAFL, i programmi dei corsi arbitri;

c. sottopone all'approvazione del Dipartimento di Tecnica IAAFL i "test attitudinali" per la qualificazione e la verifica dell'idoneità psicofisica degli arbitri;

d. effettua studi e ricerche su argomenti tecnici;

e. provvede alla traduzione ed illustrazione delle regole di gioco ed alla loro divulgazione, attraverso il Dipartimento di Tecnica IAAFL;

f. provvede alla formazione degli arbitri con funzioni di istruttori;

g. propone al Dipartimento di Tecnica IAAFL la nomina degli osservatori arbitrali e provvede alla loro designazione;

h. provvede alla formazione degli elenchi degli arbitri abilitati a dirigere incontri dei vari campionati; nonché alla formazione degli elenchi dei giudici di linea;

i. propone al Consiglio Direttivo IAAFL, tramite il Dipartimento di Tecnica IAAFL, l'ammissione degli allievi arbitri alla categoria di arbitro effettivo;

j. formula al Dipartimento di Tecnica IAAFL le proposte per l'invio di arbitri a corsi internazionali;

k. formula al Dipartimento di Tecnica IAAFL le proposte per l'attribuzione della qualifica di arbitro internazionale;

l. riceve le richieste di tesseramento e dei relativi rinnovi trasmettendole alla segreteria IAAFL con copia della prescritta documentazione ed eventuali annotazioni;

m. dispone opportuni, periodici accertamenti per gli arbitri effettivi in merito alle condizioni di idoneità all'esercizio delle loro funzioni;

n. organizza corsi di aggiornamento e di perfezionamento secondo i programmi preventivamente approvati dal Dipartimento di Tecnica IAAFL dal Consiglio Direttivo IAAFL;

o. vigila sull'osservanza dei doveri degli arbitri;

p. trasmette alla Procura IAAFL, corredati dall'eventuale documentazione, gli atti relativi ad infrazioni commesse

*dagli arbitri e ritenute passibili di sanzione punitiva, dandone contestuale comunicazione al Coordinatore del gruppo al quale l'arbitro appartiene;*

*q. informa gli arbitri delle eventuali insufficienze riscontrate nell'esercizio delle loro funzioni;*

*r. sospende dall'attività gli arbitri che, per motivi esclusivamente tecnici, non ritiene idonei, notificando la relativa delibera all'interessato e al Coordinatore del gruppo a cui questi appartiene; la revoca della sospensione è subordinata alla frequenza di un corso di aggiornamento con le modalità stabilite dalla Dipartimento;*

*s. delibera in merito alla cessazione di appartenenza degli arbitri alla R.A.F.A. e alle loro richieste di aspettativa e ne riferisce al Dipartimento di Tecnica IAAFL;*

*t. formula al Consiglio Direttivo IAAFL le proposte per la nomina a Coordinatore dei gruppi arbitri;*

*u. emana, nel rispetto del presente regolamento, le norme interne che ritiene necessarie per il migliore funzionamento del Dipartimento e dei gruppi arbitri e le sottopone al Consiglio Direttivo IAAFL per la ratifica;*

*v. propone al Consiglio Direttivo IAAFL i nominativi degli arbitri che possano essere qualificati "Benemeriti della IAAFL" ai sensi dello Statuto.*

*2. Il Presidente della R.A.F.A. sentiti i consiglieri, nomina il designatore arbitrale, scegliendolo tra i tesserati IAAFL. Questi provvederà alle designazioni degli arbitri per gli incontri organizzati dal Dipartimento Organizzatore o comunque autorizzati dal Consiglio Direttivo IAAFL, nonché degli arbitri per gli incontri tra squadre di soggetti affiliati italiani con soggetti affiliati a federazioni straniere.*

*3. La designazione degli arbitri e dei giudici di linea per gli incontri internazionali delle rappresentative nazionali verrà effettuata dal Presidente della R.A.F.A. sentito il Presidente del Dipartimento di Tecnica IAAFL ed informato il designatore.*

*4. Per lo svolgimento burocratico delle relative incombenze il Consiglio si avvarrà:*

*a. della propria segreteria, per le gare che i soggetti affiliati sono stati autorizzati a far disputare alle loro squadre con squadre straniere;*

*b. di un ufficio presso la sede IAAFL per gli incontri organizzati dal Dipartimento Organizzatore;*

#### **Art. 68 - I Gruppi Arbitri di R.A.F.A.**

R.A.F.A. Definerà i gruppi arbitrali divisi per sezioni

#### **Art. 69 – Il Dipartimento Organizzatrice Gare**

*1. Il Dipartimento Organizzatore Gare ha il compito di provvedere, su incarico del Consiglio Direttivo IAAFL, alla organizzazione dei campionati nazionali e di ogni altra manifestazione IAAFL, stabilendo il calendario delle gare, emanando ogni provvedimento necessario e dandone immediata comunicazione all'Ufficio Settore Arbitrale e Designazioni, ai soggetti affiliati interessati e all'Ufficio del Giudice Sportivo competente.*

*2. Essa è costituita da cinque membri nominati, per ogni quadriennio olimpico, dal Consiglio Direttivo IAAFL che ne designa il Presidente ed un incaricato con le funzioni di segretario.*

*3. Il Dipartimento Organizzatore Gare è convocata e presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano di età; per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno tre componenti. Essa delibera a maggioranza dei presenti.*

*4. In assenza del segretario, le sue funzioni sono assunte da uno dei componenti su designazione di chi presiede ed il verbale di ogni riunione deve essere sottoscritto da chi l'ha presieduta e dal segretario.*

*5. Avverso le delibere del Dipartimento Organizzatore Gare è ammesso reclamo, tramite telegramma o fax, per riesame nel termine di due giorni dalla comunicazione del provvedimento.*

6. Il Dipartimento delibera sul reclamo nei due giorni successivi al ricevimento e ne dà immediata comunicazione agli interessati ricorrenti.

7. Avverso il provvedimento emesso in sede di riesame è ammesso, entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso, ricorso tramite telegramma o fax al Consiglio Direttivo IAAFL, che decide in via definitiva.

8. La programmazione delle gare stabilita dal Dipartimento Organizzatore Gare è immodificabile, salvo le ipotesi di anticipazione della gara nei sette giorni antecedenti a quelli della data di programmazione o variazioni dell'orario, su accordo dei soggetti affiliati o delibera del Consiglio Direttivo IAAFL.

9. La riprogrammazione della gara da parte del Dipartimento Organizzatore Gare è ammessa solo in conseguenza di trasmissione della decisione dell'organo preposto all'omologazione.

10. In nessun caso il Dipartimento Organizzatore Gare ha la possibilità di sospendere la programmazione o riprogrammare gare a richiesta di uno o dei due soggetti affiliati, ritenendosi il provvedimento di programmazione, non sottoposto a reclamo, come definitivo.

11. Tale potere, alla presenza di comprovati motivi, è riservato esclusivamente al Consiglio Direttivo IAAFL ad istanza di chi ne ha interesse, purché la gara programmata non sia già stata disputata.

12. In caso di eccezionale urgenza, tali poteri spettano al Presidente della IAAFL, che riferirà al Consiglio Direttivo IAAFL alla prima riunione.

13. Compete inoltre al Dipartimento Organizzatore Gare, nelle ipotesi di squalifica di terreni di gioco, stabilire il campo in cui dovranno essere disputate le partite di campionato o altra manifestazione IAAFL già programmate.

14. Gli stessi compiti previsti per il Dipartimento Organizzatore, sono attribuiti agli organi territoriali in relazione alla attività dagli stessi organizzata.

15. In tal caso il potere di sospendere o riprogrammare una gara, in casi di urgenza, è attribuita al Presidente del Comitato al quale è attribuita l'organizzazione della attività.

#### **Art. 70 – Il Dipartimento di Tecnica IAAFL**

1. Il Dipartimento di Tecnica IAAFL è composto da:

a. il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo IAAFL;

b. il Segretario nominato dal Consiglio Direttivo IAAFL;

c. il Tecnico responsabile del settore sviluppo;

d. Il Presidente A.F.C.A.

e. il Presidente R.A.F.A.;

f. I Presidenti dei Dipartimenti

g. altri eventuali componenti nominati dal Consiglio Direttivo IAAFL.

2. Alle riunioni del Dipartimento di Tecnica IAAFL, assiste, con facoltà di intervenire, ma senza diritto al voto, il Direttore Sportivo e può essere chiamato ad assistere, con facoltà di intervenire ma senza diritto di voto, il Medico IAAFL.

3. Essa è convocata dal Presidente nel luogo ritenuto opportuno e per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del Presidente e di almeno tre componenti.

4. I membri di diritto de Il Dipartimento di Tecnica IAAFL, in caso di impedimento, devono delegare a partecipare alle riunioni un componente de Il Dipartimento di Tecnica.

5. Le deliberazioni de Il Dipartimento di Tecnica IAAFL sono valide se assunte dalla maggioranza dei suoi componenti presenti in riunione; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

6. I verbali delle riunioni devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

7. Il Dipartimento di Tecnica IAAFL:

a. esprime e propone al Consiglio Direttivo IAAFL ogni opportuna indicazione circa l'attuazione dei programmi tecnico-sportivi;

b. coordina, approvandone i programmi, le attività dell'Ufficio Tecnico IAAFL e del Consiglio della R.A.F.A. al fine di dare un unitario indirizzo;

c. provvede sulle richieste di autorizzazione alla disputa di incontri tra squadre di soggetti affiliati e squadre straniere e ne valuta i risultati tecnici;

d. esprime, a richiesta del Consiglio Direttivo IAAFL e di ogni altro Organo IAAFL, pareri in merito alle interpretazioni delle regole di gioco;

e. delibera sulle richieste di omologazione dei terreni di gioco e rimette, tramite la segreteria IAAFL, copia della scheda di omologazione al soggetto affiliato richiedente;

f. propone al Consiglio Direttivo IAAFL la nomina dei tecnici e degli istruttori nazionali e regionali nonché l'attribuzione delle qualifiche degli arbitri e degli allenatori;

g. approva le proposte di corsi di qualificazione e di aggiornamento formulate rispettivamente dall' A.F.C.A. per gli allenatori e della R.A.F.A. per gli arbitri;

h. approva i test attitudinali proposti dalla R.A.F.A. per la qualificazione e la verifica dell'idoneità psicofisica degli arbitri;

i. promuove e cura la pubblicazione di testi tecnici;

j. nomina, su proposta della R.A.F.A. gli osservatori arbitrali;

k. attribuisce, su proposta della R.A.F.A., la qualifica di arbitro internazionale.

8. In caso di urgenza, il Presidente può validamente provvedere a quanto indicato alle lett. c) ed e) del comma precedente, sottoponendo quindi le delibere alla ratifica del Dipartimento.

9. Il Dipartimento di Tecnica, su proposta del Presidente del Consiglio R.A.F.A. può incaricare un limitato gruppo di persone, tecnicamente qualificate, di esprimere il giudizio al fine della formazione annuale degli elenchi degli arbitri abilitati a dirigere gare dei campionati delle serie maggiori ed al fine di proporre al Consiglio Direttivo IAAFL la nomina ad arbitri internazionali.

#### **Art. 71 – Il Dipartimento Carte e Regolamenti IAAFL**

1. Il Dipartimento Carte e regolamenti IAAFL è composta da un Presidente e da un numero di membri, non inferiore e tre e non superiore a cinque, nominati per ogni quadriennio olimpico dal Consiglio Direttivo IAAFL.

2. In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione del Presidente, fino alla nuova nomina da parte del Consiglio Direttivo IAAFL svolge le funzioni di Presidente ad interim, il Presidente della Corte IAAFL d' Appello.

3. Il Dipartimento Carte e regolamenti nomina tra i suoi membri un Vice Presidente.

4. Il Dipartimento Carte e regolamenti ha il compito di redigere gli schemi degli atti normativi IAAFL sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo IAAFL.

5. Su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo IAAFL o del Consiglio Direttivo IAAFL, elabora relazioni su questioni attinenti l'ordinamento sportivo anche internazionale o comunque rilevanti per l'organizzazione IAAFL.

6. A tal fine può richiedere agli Organi di Giustizia, tramite la segreteria, copia dei provvedimenti ritenuti rilevanti.



7. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dal Consiglio Direttivo IAAFL.

#### **Art. 72 – Il Dipartimento Tesseramenti e Affiliazioni**

1. Il Dipartimento Tesseramenti e Affiliazioni è formata da 3 membri, nominati ogni anno dal Consiglio Direttivo IAAFL.

2. Il Dipartimento Tesseramenti e Affiliazioni nomina tra i suoi membri il Presidente.

3. Il Dipartimento Tesseramenti e Affiliazioni:

a. esprime parere in merito ai trasferimenti definitivi di giocatori senza nulla-osta;

b. esprime parere qualora risultino controversi i requisiti necessari per essere tesserati, valutando l'idoneità della documentazione prodotta;

c. delibera in ordine al tesseramento di giocatori provenienti da IAAFL straniera, verificando l'idoneità della documentazione prodotta;

d. delibera in ogni caso in cui risulti controverso il tesseramento o il trasferimento di un giocatore;

e. esprime parere sulla conformità degli atti costitutivi e degli statuti delle società che chiedono l'affiliazione.

4. Il Dipartimento ha sede presso l'Ufficio tesseramenti e si riunisce settimanalmente.

5. Il Dipartimento si costituisce validamente con la presenza di almeno due membri. In caso di assenza del presidente, Il Dipartimento è presieduto dal membro più anziano.

6. Il Dipartimento delibera a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

7. Il Dipartimento Tesseramenti e Affiliazioni, allargato a due ulteriori membri nominati annualmente dal Consiglio Direttivo IAAFL su proposta delle Associazioni riconosciute di soggetti affiliati e di Giocatori, elabora per ciascuna stagione sportiva la proposta relativa alla indennità di formazione prevista del presente regolamento, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo IAAFL.

#### **Art. 73 – Commissione Paritetico di Conciliazione**

1. Il Dipartimento Paritetico di Conciliazione in caso di controversie tra tesserati giocatori e soggetti affiliati in merito alla indennità di formazione, ha il compito di tentare la conciliazione tra le parti o, in difetto, di decidere nel merito del caso concreto.

2. Il Dipartimento Paritetico di Conciliazione è formato da tre membri.

3. Il Consiglio Direttivo IAAFL nominerà, per ciascun quadriennio olimpico, il Presidente e i due membri titolari, scegliendo il primo tra i membri degli Organi IAAFL, esclusa il Dipartimento Giudicante IAAFL, e gli altri uno tra i presidenti dei soggetti affiliati e l'altro tra i giocatori, nonché un Presidente supplente e due membri supplenti scelti con le stesse modalità.

4. Il Dipartimento Paritetico di Conciliazione è validamente costituito con la presenza di tre membri.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

#### **Art. 74 – Dipartimento Atleti IAAFL**

1. Il Dipartimento Atleti IAAFL è disciplinata dall'apposito Regolamento

#### **Art. 75- Norme comuni alle Commissioni IAAFL**

1. Tutte le Commissioni IAAFL rimettono al Consiglio Direttivo IAAFL, a sua richiesta, al termine dell'anno sportivo, una relazione sull'attività svolta.

2. Le sedi dai Dipartimenti IAAFL, se non previsto dal presente regolamento, sono fissate dal Consiglio Direttivo

*IAAFL all'inizio di ogni quadriennio olimpico. I vari Dipartimenti possono tuttavia riunirsi occasionalmente anche in altra sede per comprovate ragioni di opportunità.*

### **CAPO III – LE STRUTTURE**

#### **Art. 76 - La Presidenza IAAFL**

*1. La Presidenza IAAFL ha sede presso la IAAFL, ed è composta dal Presidente IAAFL che la dirige e dalla Segreteria del Presidente.*

#### **Art. 77 - Segreteria IAAFL**

*1. La Segreteria IAAFL ha sede presso la IAAFL, ed è retta dal Segretario IAAFL che ne è responsabile.*

*2. La Segreteria IAAFL ha il compito di:*

*a. curare il protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita, coordinando il relativo smistamento;*

*b. curare la tenuta dell'archivio degli atti e dei documenti della IAAFL;*

*c. curare l'esecuzione dei provvedimenti, delle deliberazioni, delle decisioni degli Organi centrali della IAAFL nei compiti di istituto ad essa demandate;*

*d. curare la redazione e pubblicazione dei comunicati IAAFL entro il trentesimo giorno dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo IAAFL;*

*e. curare e controllare il buon funzionamento degli uffici IAAFL centrali e periferici;*

*f. sovrintendere alla esecuzione dei provvedimenti, delle deliberazioni e decisioni delle Commissioni IAAFL;*

*g. curare il controllo di spesa nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo IAAFL ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Amministrazione;*

*h. conservare i verbali delle Assemblee Generali, delle riunioni del Consiglio Direttivo IAAFL, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;*

*i. assolvere ogni altro incarico affidato dal Presidente della IAAFL e dal Consiglio Direttivo IAAFL.*

#### **Art. 78 - Direzione Sportiva**

*1. La Direzione Sportiva ha sede presso la IAAFL, ed è retta dal Direttore Sportivo che ne è responsabile.*

*2. Il Direttore sportivo è nominato dal Consiglio Direttivo IAAFL.*

*3. La Direzione Sportiva ha il compito di:*

*a. curare l'esecuzione dei provvedimenti, delle deliberazioni, delle decisioni degli Organi centrali della IAAFL in relazione alla attività sportiva nazionale ed internazionale;*

*b. curare la esecuzione dei provvedimenti, delle deliberazioni e decisioni delle Commissioni IAAFL in materia sportiva;*

*c. curare il controllo di spesa nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo IAAFL ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Amministrazione;*

*d. assolvere ogni altro incarico affidato dal Presidente della IAAFL, dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio Direttivo IAAFL.*

#### **Art. 79 - Dipartimento Amministrativo**

*1. Il Dipartimento Amministrativo ha sede presso la IAAFL, ed è retta dal Direttore Amministrativo che ne è responsabile.*

*2. Il Direttore Amministrativo è nominato dal Consiglio Direttivo IAAFL.*

*3. Il Dipartimento Amministrativo, unitamente a quello generale di vigilanza sulla gestione amministrativa e finanziaria, ha il compito di:*

- a. curare, anche sotto il profilo fiscale, la contabilità della IAAFFL;*
  - b. curare tutte le incombenze di natura amministrativa e tributaria connesse con l'amministrazione della IAAFFL;*
  - c. curare le entrate e le uscite;*
  - d. curare il controllo di spesa nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo IAAFFL ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Amministrazione;*
  - e. predisporre le bozze dei bilanci da sottoporre alla approvazione degli organi IAAFFL;*
  - f. curare l'esecuzione dei provvedimenti, delle deliberazioni, delle decisioni degli Organi centrali della IAAFFL in materia amministrativa e finanziaria;*
  - g. assolvere ogni altro incarico affidato dal Presidente della IAAFFL, dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio Direttivo IAAFFL.*
- 4. La attività amministrativa, per quanto non previsto nel presente Regolamento, è disciplinata dal Regolamento di Amministrazione, alla cui applicazione sono tenuti, per quanto di competenza, tutte le strutture e gli uffici IAAFFL.*

#### **Art. 80 - Uffici IAAFFL**

*1. Gli Uffici delle strutture centrali sono Uffici IAAFFL.*

- a. Ufficio di Presidenza;*
- b. Ufficio Relazioni Internazionali;*
- c. Ufficio Stampa e Comunicazione;*
- d. Ufficio Relazioni Esterne;*
- e. Ufficio Marketing.*

*3. Sono Uffici IAAFFL della Segreteria IAAFFL:*

- a. Ufficio Organi Collegiali;*
- b. Ufficio di Segreteria IAAFFL e Protocollo;*
- c. Ufficio Affari Legali;*
- d. Ufficio Personale;*
- e. Ufficio Elaborazione Dati;*
- f. Ufficio Tesseramenti e Affiliazioni;*
- g. Ufficio Antidoping;*
- h. Ufficio del Giudice Sportivo;*
- i. Ufficio Organi di Giustizia;*
- j. Ufficio della Procura IAAFFL;*
- k. Ufficio del Medico IAAFFL.*

4. La Segreteria IAAFFL elabora, entro il 31 dicembre, l'elenco dei soggetti affiliati sulla base della attività ufficialmente svolta nell'anno sportivo precedente.

5. Sono Uffici IAAFFL della Direzione Sportiva:

- a. Ufficio Tecnico IAAFFL;
- b. Ufficio Attività Nazionale;
- c. Ufficio Attività Internazionale;
- d. Ufficio Settore Arbitrale e Designazioni;
- e. Ufficio Commissione Organizzatrice Gare.

6. L'Ufficio di Tecnica IAAFFL è diretto dal Coordinatore Tecnico IAAFFL nominato dal Consiglio Direttivo IAAFFL che contestualmente determina la durata dell'incarico. Il Coordinatore di Tecnica IAAFFL programma e coordina l'attività tecnica e territoriale dei settori tecnici interessati sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Direttivo IAAFFL, su proposta del Dipartimento di Tecnica IAAFFL ed elabora progetti di sviluppo tecnico e organizzativo che sottopone al Dipartimento di Tecnica IAAFFL.

7. Sono Uffici IAAFFL Il Dipartimento Amministrativo

- a. Ufficio Amministrazione e Contabilità;
- b. Ufficio Acquisti;
- c. Ufficio Provveditorato e Magazzino.

8. Il Consiglio Direttivo IAAFFL ha la facoltà di costituire altri Uffici IAAFFL da attribuire alle Strutture, per far fronte a tutte le esigenze operative ed organizzative della IAAFFL.

#### **Art. 81 - Coordinamento tra le strutture IAAFFL**

1. Il Segretario IAAFFL, il Direttore Sportivo e il Direttore Amministrativo sono tenuti al coordinamento della attività tra le strutture di cui sono responsabili, nonché di coordinare l'attività degli uffici IAAFFL di competenza.
2. Il coordinamento tra i settori tecnici è curato dal Coordinatore Tecnico IAAFFL che riferisce al Direttore Sportivo.
3. Il Segretario IAAFFL, il Direttore Sportivo e il Direttore Amministrativo riferiscono al Presidente della IAAFFL e partecipano, se richiesti, al Consiglio Direttivo IAAFFL.
4. Il coordinamento degli aspetti amministrativi e contabili tra le Strutture IAAFFL spetta al Direttore Amministrativo.
5. Essi sono tenuti a redigere un rapporto quadrimestrale sull'andamento della struttura di competenza da sottoporre al Consiglio Direttivo IAAFFL.

#### **CAPO IV – I DIRIGENTI IAAFFL**

##### **Art. 82 - Dirigenti IAAFFL**

1. Sono Dirigenti IAAFFL tutti coloro che, per elezione o per nomina, sono membri di Organi IAAFFL, Centrali o Periferici.
2. Sono pertanto Dirigenti IAAFFL:

- a. *il Presidente della IAAFL;*
- b. *i componenti del Consiglio Direttivo IAAFL;*
- c. *il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;*
- d. *i componenti delle Corti IAAFL;*
- e. *i Presidenti dei Council nazionali (National Council);*
- f. *i Continental Commissioner;*
- g. *il General Commissioner;*
- h. *i Delegati da IAAFL*
- i. *i Commissari dei Comitati Internazionali*
- j. *i Componenti degli Organi di Giustizia e delle Commissioni IAAFL nominati dal Consiglio Direttivo IAAFL ai sensi dello Statuto;*
- k. *i Presidenti Onorari e i membri Benemeriti.*

*3. Sono inoltre Dirigenti IAAFL:*

- a. *il Segretario IAAFL;*
- b. *Il Direttore Sportivo;*
- c. *Il Direttore Amministrativo;*
- d. *Il Coordinatore Tecnico IAAFL;*
- e. *Il Medico IAAFL.*

*4. I dirigenti IAAFL sono tenuti:*

- a. *se dimissionari o decaduti per decorrenza del termine, espletare il mandato fino alla sostituzione, se non previsto altrimenti;*
- b. *sono altresì tenuti ad operare nei confronti dei soggetti affiliati e dei tesserati, secondo i principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione;*
- c. *conservare il segreto d'ufficio.*

**Art. 83. Entrata in vigore**

*Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo dalla delibera di approvazione da parte del Consiglio Nazionale AICS della convenzione IAAFL/AICS*